

# REGOLAMENTO

*per l'eseguimento del Piano regolatore edilizio e d'ampliamento della Città di Genova nella zona compresa tra le Mura di Santa Chiara, i Fronti bassi e la Via della Conso'azione, approvato dal Consiglio Comunale nelle adunanze dei 13 Dicembre 1875 e 21 Aprile 1876.*

## ART. 1.

Per l'eseguimento del piano regolatore edilizio e d'ampliamento della Città di Genova nella zona compresa fra le Mura di Santa Chiara, i Fronti bassi e la via della Consolazione, detta del Cavalletto e del Manicomio, redatto dall'ingegnere Marcenaro, e approvato dal Consiglio Comunale nelle adunanze dei 13 dicembre 1875 e 21 aprile 1876, si osserveranno tutte le norme prescritte dagli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento Generale per l'eseguimento dei piani regolatori e d'ampliamento già approvati con Regio Decreto.

## ART. 2. (\*)

Il Municipio, allo scopo di mantenere lungo le mura di Santa Chiara il libero prospetto della sottoposta spianata del Bisagno e delle circostanti colline, potrà determinare, a seconda dei casi, l'altezza dei nuovi caseggiati, e la maggiore altezza a cui potranno spingersi quelli esistenti.

## ART. 3. (\*\*)

In quanto alle indennità alle quali potessero aver ragione i proprietari dei caseggiati di cui all'articolo precedente, si osserverà il disposto dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

---

(\*) Una disposizione analoga trovasi già inserita nel Regolamento per l'esecuzione del Piano regolatore edilizio della Città di Genova nella zona compresa fra la piazza di San Bartolomeo degli Armeni e l'altipiano di Castelletto, approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 16 marzo 1866 e con R. Decreto 7 novembre 1867, ove all'art. 20 è disposto:

*Per mantenere in diversi punti della strada segnata nel piano il libero prospetto della sottoposta Città, del suo Porto e contorni, non si potrà alzare alcuna costruzione nelle zone od appezzamenti di terreno sottoposta alla strada distinti nel piano con colore amaranto e circoscritti dalla linea marcata colle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z,  $\omega$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ,  $\beta$ ,  $\lambda$ ,  $\nu$ ,  $\rho$ ,  $\sigma$ , senza l'autorizzazione del Municipio.*

*Il Municipio allo scopo di cui sopra potrà vietare qualunque costruzione, o permettere l'esecuzione in date posizioni e sotto determinate altezze.*

(\*\*) Una disposizione analoga trovasi già inserita nel Regolamento citato nella nota precedente, ove all'art. 21 è stabilito:

*In quanto alle indennità alle quali potessero avere ragione i proprietari di questi terreni, si osserverà il disposto dell'art. 46 della Legge 25 giugno 1865.*